

Distinto in vita ed in morte per la sua pietà religiosa, ordinava il doge Zorzi nel suo testamento, di cui affidava l'esecuzione ad Agnese sua moglie, a Zane (Giovanna) sua sorella, a Gracone Dandolo e Fiofio (Teofilo) Morosini, procuratori di s. Marco, ed a Marco Vitturi: che oltre alla chiesa con monastero da lui fondata e dedicata a san Domenico, fosse pure istituito un ospizio a nutrire e custodire fanciulli indigenti di ambedue i sessi, a' quali dovesse essere annualmente provveduto insieme cogli' inservienti e coi custodi onde avessero colà vitto e vestito, raccomandando inoltre che detto ospizio fosse possibilmente piantato in luogo vicino al monastero, al cui capo o guardiano dava l'incarico di visitarlo, correggervi i disordini e introdurvi i miglioramenti che più credesse opportuni (1). Che qualche istruzione dovessero ricevervi è assai probabile, non potendosi credere che fossero tenuti disoccupati, ed allora avremmo nel testamento del caritatevole doge Marino Zorzi un primo germe degli attuali *Asili infantili*.

Un grande e degno personaggio era chiamato a succedere al doge Zorzi nella persona di Giovanni Soranzo della contrada di sant' Angelo. Figlio di Antonio procuratore di *supra* (2), era nato nel 1240, ed erasi distinto per tempo nella milizia e nelle magistrature (3). Da podestà di Chioggia, divenne nel 1296 capitano di venticinque galee contro i Genovesi, prese Caffa e la difese nell'inverno

Giovanni
Soranzo,
doge LI.
1312.

(1) *Ad nutriendum et conservandum infantes et pueros indigentes minores etatis utriusque sexus pauperes et indigentes quibus provideatur annuatim bene et sufficienter per nros Commissarios cum familia ipsius necessaria de dictis omnibus redditibus qui supererant a supradictis legatis, illud quod sit sufficiens pro victu et vestitu ipsorum. et eorum familiae.* Testamenti Cod. CCCCLXXX-cl. VII it. alla Marciana.

(2) V' erano Procuratori *de supra*, cioè incaricati dell'amministrazione della chiesa di s. Marco, *de citra* cioè di qua del Canale, e *de ultra* cioè di là, per le tutele e le commissarie lasciate dai testatori.

(3) Cic. *Iscr.* III, p. 404, 405.